

Un caso clamoroso che conferma la posizione critica di “Diritto all’ambiente” sulla assenza di veri reati ambientali nel nostro sistema giuridico

CASERTA: OPERAZIONE “CASSIOPEA” ANNULLATA DALLE PRESCRIZIONI. EFFETTO INEVITABILE DI UNA LEGISLAZIONE AMBIENTALE BASATA SU “REATI MINORI” DI TIPO CONTRAVVENZIONALE. E NULLA E’ CAMBIATO DOPO IL TANTO ENFATIZZATO DECRETO SUI REATI AMBIENTALI...

Il furto di calzini al supermercato (delitto) è punito più severamente e con prescrizione molto più lunga di una discarica abusiva di rifiuti pericolosi (contravvenzione)

Editoriale

A cura del Dott. Maurizio Santoloci

Una delle più grandi operazioni a livello nazionale in materia di smaltimento illegale di rifiuti industriali è caduta sotto i colpi inesorabili della prescrizione: l’Operazione “Cassiopea”.

Perché meravigliarsi tanto?

Questo caso clamoroso conferma una posizione “antica” da noi sostenuta su queste pagine: il nostro sistema legislativo considera i crimini ambientali ancora “reati minori” e - di fatto - **la quasi totalità dei reati in materia di rifiuti ed acque sono banali contravvenzioni**. Cioè reati di minore portata, con previsioni sanzionatorie modeste, alcuni spesso obliabili, tutti con **prescrizioni brevissime se calcolate in relazione ai tempi ed alla complessità di questo tipo di indagini** che sono un po’ più impegnative certamente di un furto di calzini al supermercato. Eppure - lo abbiamo già detto e scritto su queste pagine - **il furto di un paio di calzini al supermercato è un delitto, con pena più severa e soprattutto prescrizione molto più lunga del reato di discarica abusiva di rifiuti pericolosi** che è una contravvenzione, con pena molto più modesta e soprattutto prescrizione molto più breve. Per intenderci meglio, il reato contravvenzione di discarica abusiva è dello stesso tenore e tipologia del reato contravvenzione che viene contestato al soggetto che recita in pubblico un melodramma senza avviso all’autorità....

I delitti in questo settore sono rari e - in alcuni settori - del tutto inesistenti.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E’ vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Ed anche dopo il famoso recepimento della Direttiva europea sui reati ambientali – che molti hanno salutato con grande entusiasmo – **praticamente non è cambiato nulla. Nessun delitto ambientale inserito nel nostro sistema giuridico**, ma solo altre due contravvenzioncine di portata miseranda sulle quali ci siamo già ampiamente espressi su queste pagine nelle settimane precedenti (riportiamo in calce un estratto dell'articolo pubblicato il data 17 agosto 2011 di commento al decreto in questione).¹

Dunque, un sistema giuridico ambientale basato su “reati minori” di tipo contravvenzionale che dopo – alla fine – rischiano inevitabilmente di fare la fine del caso in commento. O comunque di essere abbattuti dalle prescrizioni nelle more dell'appello o del ricorso in Cassazione. **E' praticamente raro che questi reati, con pene così irrisorie e prescrizioni brevissime, possano superare i tre gradi di giudizio per arrivare alla sentenza definitiva** (atteso che appelli e ricorsi sono - logicamente - la regola essendo noto il finale nella prescrizione che è comunque di fatto probabile e spesso certo).

Si aggiungano a questo **i reati contravvenzione di facciata, cioè quelli obblazionabili**, che sono di fatto **sanzioni amministrative mascherate da reati** (ed uno di questi è il tanto acclamato nuovo reato sulla tutela della fauna protetta varato dal decreto sui reati ambientali) in quanto il responsabile alla fine se la cava sempre pagando quattro soldi in via – appunto – amministrativa e connessa cancellazione di ogni conseguenza penale; ed ancora il fatto che **molte sanzioni nel campo ambientale sono semplici infrazioni amministrative (del tipo - per intenderci - di quella prevista per il parcheggio dell'auto in divieto di sosta...)**; ed infine della incessante - e bipartisan - **tendenza politica a livello storico verso la depenalizzazione dei già insignificanti reati contravvenzione nel campo ambientale**. Una sinergia di spunti vuoti e negativi che poi produce – inevitabilmente – gli effetti come quelli che stiamo commentando.

Dunque, perché meravigliarsi tanto?

Dovremmo invece meravigliarci tutti i giorni del fatto che nel 2011 il nostro sistema giuridico vive ancora di sanzioncine amministrative o su reatucci contravvenzionali nel campo degli illeciti ambientali, e che **schiera tutti i giorni contro i più temibili crimini ambientali ipotesi sanzionatorie meno gravi e meno deterrenti del furto di calzini al supermercato...** E dovremmo meravigliarci del fatto che il decreto sui reati ambientali, dove la Direttiva europea si aspettata reati importanti e cioè delitti, **praticamente non ha previsto nulla: una scatola vuota** che – paradossalmente – solo per due titoli ad effetto è riuscito perfino a scatenare l'adesione entusiastica di molti.

Il dato di fatto concreto ed incontestabile oggi è: a fronte di reati contravvenzione come regola nel campo degli illeciti ambientali, l'operazione “Cassiopea” abbattuta dalle prescrizioni è solo un fatto più clamoroso degli altri, **tanti altri simili e seriali che si verificano tutti i giorni sul territorio nazionale**.

La cancellazione per prescrizione dei reati ambientali nel nostro Paese, stante la modestissima portata dei reati contravvenzione – **è diffusa e silente**. Ed il vero problema della nostra legislazione in materia. E questo – perlomeno – quando il fatto è previsto come reato contravvenzione.

Pensiamo a quanti altri fatti – spesso gravi – non giungono neppure nel sistema penale perché liquidati dal sistema giuridico come sanzioni amministrative. Ad esempio molti gravi inquinamenti idrici. **Si paga in via amministrativa una somma di denaro, con una sanzione dello stesso rango giuridico/formale del fumare una sigaretta in un ristorante.** E tutto finisce lì.

E' così da decenni. E – stante la portata praticamente nulla del nuovo decreto sui reati ambientali – sarà così chissà per quanto tempo.

Una riflessione finale, sempre a proposito di questo decreto sui reati ambientali. Molti hanno sostenuto, criticando la nostra posizione nettamente negativa sul contenuto del decreto, che lo stesso non poteva varare delitti nelle materie – ad esempio – dei rifiuti perché nel nostro ordinamento esistevano già i reati nello stesso settore.

Noi abbiamo sempre sostenuto che questa argomentazione era non realistica, perché i reati già previsti dal nostro ordinamento sono spesso solo formali e non sostanziali (vedi i reati di “inquinamento idrico” che non puniscono chi inquina un corso d’acqua pubblico ma chi non rispetta i limiti formali e tabellari per inquinare: che è cosa ben diversa..) e – soprattutto – sono “reati minori” di tipo contravvenzione che ben potevano essere sostituiti o comunque integrati da reati delitti con l’occasione del recepimento della Direttiva europea (almeno in quei casi specifici previsti dalla Direttiva con danno grave potenziale per persone ed ambiente).

I fatti ci danno ragione. Ecco come si prescrivono i reati contravvenzione che avevamo – e continuiamo ad avere – nella nostra legislazione ambientale. **Sono forse idonei a supplire ai reati/delitto che il decreto di recepimento della Direttiva europea poteva ben varare?**

Maurizio Santoloci

Publicato il 18 settembre 2011

¹ **Un commento al decreto legislativo 7 luglio 2011 n. 121 - TUTTI ENTUSIASTI PER IL DECRETO SUI REATI AMBIENTALI. MA DOVE SONO IN QUESTO DECRETO I REATI AMBIENTALI PREVISTI DALLA DIRETTIVA EUROPEA “RECEPITA”?** A cura del Dott. Maurizio Santoloci e della Dott.ssa Valentina Vattani (pubblicato su www.dirittoambiente.net il 17 agosto 2011): “ Internet, riviste giuridiche e comunicati stampa sono pieni di commenti positivi in relazione al nuovo decreto sui reati ambientali. Tutti entusiasti per tale decreto. Noi, volendo condividere questo spirito positivo, siamo andati a cercare nel testo del decreto legislativo 7 luglio 2011 n. 121 i reati ambientali previsti dalla Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente alla quale tale decreto dovrebbe dare attuazione. Ma non li abbiamo trovati. E non abbiamo trovato neppure nessuna novità positiva di altro genere. Ma andiamo con ordine, e vediamo cosa succede. Carte alle mano.

La Commissione europea – a suo tempo – ha osservato come la definizione dei reati ambientali varia notevolmente da uno Stato membro all’altro, talché in molti dei suddetti Stati (tra i quali è da annoverare senz’altro l’Italia) si deve rilevare come i livelli delle sanzioni siano assolutamente insufficienti e spesso inadeguati per evitare che le leggi per la protezione dell’ambiente vengano violate.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

A tal proposito, la stessa Commissione, ha sottolineato come i reati ambientali comprendano una vasta serie di atti od omissioni che danneggiano o mettono in pericolo l'ambiente e la salute umana; esemplari al riguardo sono i casi di emissione illecita di sostanze pericolose nell'aria, nel suolo o nelle acque; la spedizione illegale di rifiuti o il commercio illecito di specie minacciate.

Questi reati, oltre ad avere effetti devastanti sull'ambiente e sulla salute umana, compromettono l'efficace attuazione della normativa comunitaria in materia di protezione dell'ambiente e della salute umana. Si è ritenuto, pertanto, necessario dover garantire che tali reati siano passibili di sanzioni efficaci, tra cui sanzioni penali per i casi gravi.

La Direttiva 2008/99/Ce all'art. 3 elenca in modo puntuale le attività che debbono costituire reato qualora siano illecite (e cioè violino gli atti legislativi elencati nell'allegato A alla direttiva 2008/99/Ce) e poste in essere intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza, disponendo all'art. 5 che le sanzioni penali connesse a tali reati debbono essere "efficaci, proporzionate e dissuasive".

Questo è un punto importante, che molti sorvolano o sottovalutano. Perché, al di là delle chiacchiere e sempre carte alla mano, è da qui che dobbiamo partire per valutare poi il punto di arrivo. Altrimenti non si capisce nulla.

Pertanto, ad esempio, **è previsto dalla Direttiva in modo chiaro ed espresso che debbano essere sanzionati penalmente:**

- a) *lo scarico, l'emissione o l'immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque **che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;***
- b) *la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti, comprese la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura nonché l'attività effettuata in quanto commerciante o intermediario (gestione dei rifiuti), **che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;***
- c) *l'esercizio di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nelle quali siano depositate o utilizzate sostanze o preparazioni pericolose **che provochi o possa provocare, all'esterno dell'impianto, il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;***
- d) *la produzione, la lavorazione, il trattamento, l'uso, la conservazione, il deposito, il trasporto, l'importazione, l'esportazione e lo smaltimento di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose **che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;***

Come si può vedere la direttiva elenca tutta una serie di azioni la cui punibilità dipende dal fatto che esse - oltre a violare le disposizioni di legge - **arrecano (o possono arrecare) un grave pregiudizio all'ambiente e/o alle persone.**

Il nostro ordinamento giuridico nazionale attualmente sanziona gran parte delle condotte contemplate dalla direttiva 2008/99/CE, tuttavia le violazioni riguardano **aspetti formali** (ad esempio: le sanzioni relative agli scarichi di cui all'art. 137 ove si punisce non il danno ambientale causato sul corso d'acqua, ma il non rispetto dei limi tabellari fissati dalla legge o l'assenza di autorizzazione; altro caso le sanzioni in materia di gestione dei rifiuti che sono quasi tutte legate ad aspetti formali, come l'assenza di autorizzazione o la errata compilazione di registri e formulari, etc.). Peraltro nel campo ambientale il nostro ordinamento prevede illeciti puniti per lo più con reati/contravvenzioni e molto spesso con sanzioni amministrative. **Tutte queste fattispecie non prendono in considerazione il danno recato all'ambiente o alle persone come, invece, prevede la Direttiva.**

Non va sottovalutato questo punto, perché la nostra legislazione ambientale è spesso di pura facciata formale e crea illeciti altrettanto di pura forma e non di sostanza (troppo spesso sanzioni amministrative ed altre volte modesti reati/contravvenzione). Tipico esempio è il campo degli scarichi illeciti dove – al di là di tante belle parole – possiamo affermare che nel nostro attuale sistema giuridico non abbiamo una normativa vera e sostanziale contro l'inquinamento idrico ma solo regole per gestire gli scarichi e sanzioni per chi non rispetta queste regole. Non "Inquina" chi inquina realmente, ma chi non rispetta le regole formali per inquinare. Il che è ben diverso dalle norme sostanziali di danno sull'ambiente. (...)

Ecco, dunque, che in questo quadro ed in questo contesto, per rispettare il vero spirito della Direttiva sarebbe stato necessario, dunque, mettere mano al sistema dei reati contro l'ambiente con la previsione come "delitti" delle forme più gravi ed il loro inserimento nel codice penale. Dato che comunque oggi non esistono in alcuni settori o sono rarissimi in altri.

Dunque non si certo affermare che il nostro ordinamento giuridico allo stato è già conforme alla Direttiva. Conseguo che **i reati previsti dalla Direttiva medesima, nella formulazione specifica come sopra esposta, dovevano essere varati** dato che non esistono nella legislazione nazionale. Ma **sono stati dunque varati?** Il decreto legislativo di attuazione della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, invece, **non prende affatto in considerazione tutte le attività elencate all'art. 3 della stessa direttiva**. Vediamo perché, sempre carte alla mano.

In primo luogo, **il decreto prevede le contravvenzioni e non i delitti**. E questo già basterebbe per chiudere il discorso, essendo evidente che **la scelta è stata quella di ricorrere a "reati minori"** nonostante la gravità a volte incalcolabile di alcuni dei crimini ambientali oggi attuati sul nostro territorio. Per i "non addetti ai lavori" ed in modo estremamente semplice: i reati (illeciti penali) si dividono in "reati contravvenzione" e "reati delitti". Sono tutti reati, ma quelli contravvenzione sono meno gravi, con pene più miti, prescrizioni più veloci, spesso oblazionabili (trasformabili cioè nel mero pagamento di una modesta somma in via amministrativa...), con un effetto deterrente e repressivo molto minore e limitato; i delitti sono invece reati più gravi, con pene molto più severe, prescrizioni lunghe, patteggiamenti onerosi, consentono strumenti investigativi invasivi importanti ed utili, hanno un effetto deterrente e repressivo molto più forte. Per intenderci, il furto è un reato delitto, mentre la rappresentazione abusiva in pubblico di opere teatrali o cinematografiche è un reato contravvenzione. Dunque: oggi i reati (contravvenzione) ambientali varati dal decreto in esame sono della stessa tipologia di gravità del reato contestato a chi recita in pubblico drammi o altre opere senza aver prima comunicato all'autorità tale evento. Poi: **il furto di un paio di calzini sul banco di un supermercato è reato (delitto) di furto (aggravato), mentre i reati ambientali in questione sono contravvenzioni e quindi puniti con pena minore rispetto al predetto furto di calzini al supermarket**. Proviamo ad immaginare quale effetto deterrente e repressivo possono avere questi nuovi reati su un criminale ambientale che devasta il nostro territorio con sversamenti di rifiuti pericolosissimi magari in un'area protetta, attività dalla quale trae un lucro economico impensabile ed a volte pari (se non superiore) a quello del traffico degli stupefacenti... Proviamo ad immaginare quale remora può sortire su tale criminale la prospettiva di rischiare una contravvenzione della stessa tipologia che rischia chi recita in pubblico un melodramma, mentre lui (criminale ambientale) incassa centinaia di migliaia di euro a settimana come provento di tali attività. Può inserire la "spesa" per tale reato (che magari riuscirà pure ad oblazionare) tra le varie ed eventuali del suo budget illegale o tra le uscite per imprevisti durante il viaggio. A nostro modesto avviso, basterebbe già questa modesta considerazione (basata non su nostra opinione, ma su dati oggettivi) per mitigare tanto entusiasmo per i reati ambientali appena varati. Ma andiamo avanti, ed andiamo adesso a vedere comunque di che tipo di reati si tratta. La direttiva – come abbiamo già sopra visto - prevede che lo Stato membro deve varare reati per:

- a) *lo scarico, l'emissione o l'immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora; nel decreto c'è questo reato? Risposta: no!*

- b) *la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti, comprese la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura nonché l'attività effettuata in quanto commerciante o intermediario (gestione dei rifiuti), che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora; nel decreto c'è questo reato? Risposta: no!*
- c) *l'esercizio di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nelle quali siano depositate o utilizzate sostanze o preparazioni pericolose che provochi o possa provocare, all'esterno dell'impianto, il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora; nel decreto c'è questo reato? Risposta: no!*
- d) *la produzione, la lavorazione, il trattamento, l'uso, la conservazione, il deposito, il trasporto, l'importazione, l'esportazione e lo smaltimento di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora; nel decreto c'è questo reato? Risposta: no!*

Adesso, esaminati i reati che **non** sono stati varati, andiamo a valutare invece i reati che sono stati previsti nel decreto in esame e le altre fattispecie connesse.

Il D.Lgs 7 luglio 2011 n. 121 (Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni - *GU n. 177 del 1-8-2011*) prevede solo le seguenti due nuove fattispecie di reati (contravvenzione e non delitti).

1) Art. 727-bis inserito nel Codice Penale con il titolo: "**Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette**".

Il testo:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie."

Nostro commento. **In ambedue i commi, si tratta di un reato/contravvenzione obblazionabile.** Il che significa – di fatto – che è un reato solo di facciata, mentre poi nel concreto l'effetto deterrente e repressivo è insignificante perché chi delinque in questo settore (delicato e fonte di rilevante lucro) sa benissimo che in caso di (già difficile) accertamento del reato e delle sue responsabilità, in sede processuale penale potrà benissimo (e questa in genere - per prassi ed esperienza storica - è la regola di fatto in tutti queste tipologie di reati...) essere ammesso all'oblazione. Sempre per i "non addetti ai lavori": cosa significa? Significa che siamo partiti con un reato/contravvenzione - e dunque siamo inizialmente nel campo penale (anche se già comunque nei "reati minori" tipo il soggetto che recita in pubblico un melodramma senza avviso all'autorità) - ma poi nel successivo iter di procedura penale quasi con certezza potrà essere ammesso a pagare una somma a titolo di oblazione.

Oblazionare significa che prima del processo penale o del decreto penale di condanna il responsabile può chiedere di essere ammesso a pagare una somma in via amministrativa (art. 162 C.P. terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa per i reati puniti con sola ammenda; art. 162/bis C.P. la metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa per i reati

puniti con pena dell'arresto alternativa all'ammenda). Il che significa, in pratica, che per le contravvenzioni che prevedono la pena dell'ammenda, ce la caviamo pagando in via amministrativa la terza parte del massimo dell'ammenda prevista; laddove invece tale reato contravvenzione prevede (di facciata) la pena dell'arresto o dell'ammenda, **di fatto l'arresto scompare e pagando la metà del massimo dell'ammenda in via amministrativa si esce fuori dal penale**. In ambedue i casi **il reato si estingue**, il che significa che **il penale viene completamente cancellato**. Di fatto, si tratta di sanzioni amministrative spacciate per penali a livello di pura forma. Il reato si estingue totalmente e viene cancellato. **Non risulterà nulla neppure sul certificato penale**. Ditemi chi una volta denunciato non sceglie di pagare quattro soldi in via amministrativa per esonerarsi dalla sanzione penale anche detentiva... E stiamo parlando di fauna protetta....

Poi: quando si applica tale reato? La norma prevede che ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE. La teoria prevalente è che non si applica in alternativa ai reati già previsti dalla nostra attuale legge sulla caccia e che dunque non vi è stata *deregulation* per tali fattispecie, e che dunque si applica solo marginalmente ad altre fattispecie residuali non contemplate in detta legislazione venatoria. Teoria condivisibile stante anche la precisa formula iniziale: "*Salvo che il fatto costituisca più grave reato ...*". Ma cosa significa, allora?

Significa che:

- a) in primo luogo tanto rumore per nulla, perché per la fauna protetta che era e resta tale nella nostra già vigente legge sulla caccia non è cambiato assolutamente nulla (quindi non si capisce perché tanta evidenza mediatica nel sostenere che abbiamo nuove tutele per gli animali selvatici protetti: tutto resta esattamente come prima...);
- b) per le altre specie residuali che non rientrano nei reati già previsti dalla legge sulla caccia nazionale, fermo restando che non si tratta certo di un grande nuovo reato ma di una modesta contravvenzione obblazionabile, lascia perplessi la formulazione del testo di legge;
- c) infatti, vediamo queste due formule veramente singolari: primo comma " (...) *salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie (...)*" e secondo comma "(...) *salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie (...)*". Cosa vuol dire? In primo luogo: quali sono i parametri di riferimento per realizzare tale calcolo? Per aversi una "quantità trascurabile" di esemplari quanti devono essere? Uno, due, tre, cinque, sette o quanti?

Poi attenti alla "e"... Non basta che la quantità sia trascurabile ma deve anche concorrere il fatto che "*abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie*". Cosa vuol dire? Come si fa a stabilire questo concetto in concreto? E poi: ma chi alla fine stabilisce che la quantità è trascurabile e che non vi è stato impatto? Lo deve fare l'organo di polizia giudiziaria che accerta il reato? E come fa? Oppure questo organo denuncia comunque ed in ogni caso e poi se la vede il PM e poi ancora il giudice? Ed il PM prima ed il giudice poi come fanno a stabilire questi due parametri? Nominano dei periti o valutano da soli? Ed infine, non si capisce un altro punto essenziale: se un soggetto, fuori dei casi previsti dalla nostra legge sulla caccia e sulle specie residuali *fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta*, ma poi **si accerta che l'azione riguarda una quantità trascurabile di tali esemplari** e che tale azione ha avuto **un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie**, che succede? Il reato non si applica, sembra di capire... O no? Dunque, pare di poter dedurre che è di fatto scriminato (e dunque di fatto legittimato) il comportamento di un soggetto che *fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta*, quando si accerta che *l'azione riguarda una*

quantità trascurabile di tali esemplari e che tale azione ha avuto un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Ed analogamente per il secondo comma per le specie vegetali.

- d) Infine: per le specie protette che sono già tali nella nostra legge sulla caccia non è cambiato nulla. Ma che tipo di tutela giuridica avevano - ed hanno tutt'oggi in modo immutato - questi animali, ad esempio il lupo? La legge n. 157/92 prevede in questi casi sempre un reato contravvenzione (dunque siamo sempre nei "reati minori"...): art. 30 - comma 1 lett. b): l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2 medesima legge. L'articolo 2 citato riguarda, tra gli altri ed a titolo esemplificativo: lupo, orso, martora, gatto selvatico, foca monaca, cervo sardo camoscio d'Abruzzo, tutte le specie di cicogne, , fenicottero, tutte le specie di rapaci diurni e notturni, cavaliere d'Italia e molti altri. Bene. Facciamoci però quattro calcoli... Prendiamo il caso di un soggetto colto sul fatto mentre uccide un lupo. Si applica il reato contravvenzione sopra citato ed il soggetto va incontro alla pena dell'arresto da due a otto mesi o dell'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000. La legge si esprime ancora in lire. Dunque, penale di facciata ma obblazionabile di fatto. Oblazione: su € 2.000,00 come pena massima, oblazione con € 1.000,00 circa in via amministrativa: si cancella cioè il penale, non risulta nulla sul certificato penale. **Pertanto, in concreto cosa rischia oggi alla fine un bracconiere colto sul fatto mentre spara ed uccide un lupo con il fucile fumante in mano? Una sanzione amministrativa obblazionata di € 1.000,00 (peraltro rateizzabile).** Quanto vale il lupo ucciso nel mercato dei trofei se il bracconiere riesce invece a farla franca? Ritenete che realmente questa sanzione, nei casi di già difficile e rarissima individuazione del bracconiere - possa avere un serio effetto deterrente?

Dunque, **dopo il decreto sui reati ambientali questa situazione è rimasta intatta.** Dove stanno le grandi innovazioni a tutela della fauna?

2) Art. 733-bis inserito nel Codice Penale con il titolo: **"Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto"**.

Il testo:

"Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro".

Nostro commento. In primo luogo: si tratta anche in questo caso non di un delitto, ma di una modesta contravvenzione. E già questo è fortemente deludente (per i motivi sopra esposti). **Scegliere una contravvenzione anziché un delitto per chi crea una distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto è già un segnale di forte deregulation** e oggettiva prova che si tende a considerare tale evento di danno sull'ambiente come "reato minore" (minore comunque, come gravità, del furto di un paio di calzini sul banco del supermercato che è un delitto...).

Poi: non si applica ovunque, ma sono in determinate aree di "siti protetti". Il che significa che non è una norma di portata generale su tutto il territorio. La legge prevede che ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE. Dunque, si tratta di aree estremamente importanti sotto il profilo ambientale. Dunque, se la *distruzione o deterioramento di habitat* avviene in un'area che magari è pregiata sotto il profilo ambientale, ma che non rientra tra i "siti protetti" come sopra identificati, non si applica questo già modesto reato contravvenzionale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Ma vediamo, come esempio pratico, questo nuovo reato applicato all'importante campo degli inquinamenti idrici, dove certamente il "danneggiamento di habitat" è frequente e grave. Va premesso che oggi, tutto sommato, i "reati satelliti" creati dalla giurisprudenza consentono un ricorso sistematico ai reati "ordinari" del Codice Penale applicati poi al settore ambientale. Basti pensare al reato di "disastro ambientale innominato" che, dopo anni di inutili promesse politiche e legislative, è stato "creato" dalla Cassazione (Sez. III - sentenza del 29 febbraio 2008 n. 9418) sulla base di una lettura più attuale del "normale" art. 434 del Codice Penale applicato al caso delle grandi devastazioni ambientali. Una norma - comunque - efficace, la cui applicazione sta creando positivi effetti deterrenti e repressivi in ordine a gravi crimini ambientali.

Questa dei "reati satelliti" è una storia importante, che ha creato ed assestato un diritto virtuale ma vivente di delitti importanti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica con funzione di fatto supplente a norme legislative inefficaci o addirittura - come in questo caso - del tutto inesistenti (come inesistete è ancora oggi nel nostro sistema giuridico - nonostante tante belle chiacchiere - il reato di danno ambientale, che resta solo una procedura risarcitoria amministrativo/civilistica ma priva di fattispecie penale specifica...).

Così per il danneggiamento di beni ambientali, in particolare delle acque pubbliche. E proprio su tale importantissimo tema ci sovviene un dubbio leggendo questo recepimento della Direttiva in questione. Dunque, oggi è incontestabile che sulla base di una giurisprudenza granitica e storica nei casi di grandi e gravi inquinamenti idrici di acque pubbliche (fiumi, laghi, mare) al di là delle irrisorie sanzioni previste dal D.Lgs n. 152/06 parte terza per chi viola i regimi tabellari (non esiste ancora un reato di inquinamento idrico diretto e specifico a livello sostanziale...), si applica il reato di cui all'art. 635/II° comma n. 3 del Codice Penale (danneggiamento aggravato di acque pubbliche).

Attenzione. Si tratta di un reato-delitto, punito nella ipotesi aggravata che stiamo esaminando con una pena minima di sei mesi di reclusione (fino poi a tre anni di reclusione come pena massima). Dunque un reato grave ed importante. In caso di condanna, ipotizzando una sentenza con pena minima e concessione di attenuanti generiche si può arrivare a quattro mesi, non oltre; con il patteggiamento la pena minima può essere di quattro mesi di reclusione, e concedendo anche le attenuanti generiche si può arrivare a 80 giorni, non oltre. Dunque un effetto di pena forte e significativo anche nei casi minimi. Oggi in qualunque habitat, protetto o no, soggetto a vincolo o no, situato nei parchi e fuori dei parchi, e dunque ovunque, chi danneggia un corso d'acqua pubblico con l'inquinamento idrico o altro intervento che crea danno importante, va incontro a questo tipo di delitto.

Vediamo cosa può succedere con la "grande novità" dettata dall' articolo 733-bis che viene inserito nel Codice Penale, il quale punisce con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro "*Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione*".

Dunque, per fare un paragone, come abbiamo sopra accennato, si tratta non di un reato-delitto ma di un reato-contravvenzione. **E già questo basterebbe a documentare come siamo ancora nei "reati minori"...** Poi la pena: non c'è minimo per l'arresto, ed è prevista solo la pena massima; il che significa che il minimo è cinque giorni di arresto... (arresto, non reclusione, si badi). Il che significa che - in teoria - in caso di condanna o di patteggiamento comunque il responsabile può sperare di essere condannato:

- come pena detentiva a cinque giorni di arresto (trasformando poi con la conversione alternativa della pena i cinque giorni in ammenda arriviamo ad € 1.250,00);
- aggiungiamo l'ammenda: in caso di patteggiamento o di attenuanti generiche concesse = - 1/3 quindi = € 2.000,00;
- alla fine: € 1.250,00 + € 2.000,00 = in totale **€ 3.150,00 di ammenda rateizzabili** magari in dieci comode mensilità. **Tanto può costare oggi - dunque - come pena per il soggetti che distrugge un habitat di tale importanza...**

Per fare un paragone significativo, anche in questo caso il reato (contravvenzione) in questione varato dal decreto in esame è della stessa tipologia di gravità del reato contestato a chi recita in pubblico drammi o altre opere senza aver prima comunicato all'autorità tale evento. Ed anche in questo caso il furto di un paio di calzini sul banco di un supermarket è reato (delitto) di furto (aggravato), **mentre il reato di distruzione di habitat in questione (art. 733/bis C.P.) è una contravvenzione e quindi punita con pena minore rispetto al predetto furto di calzini al supermarket.** Ma non basta. La norma è chiara: si applica solo se il fatto è commesso *all'interno di un sito protetto*. Il che significa – mi sembra – che se siamo *fuori di un sito protetto* non si applica (e dunque se si opera un danneggiamento di habitat ma quel territorio non è sito protetto, non si applica nulla...). Non ci sembra – francamente – un grande passo avanti. E speriamo che - invece - non sia un grande passo indietro. Perché resta da chiedersi, a questo punto, ad esempio in caso di danno su un corso d'acqua pubblico cosa succederà nella giurisprudenza nella rinnovata relazione tra questo "reato ambientale" specifico (modesta contravvenzione limitata a siti protetti) ed il già citato "reato satellite" storico del danneggiamento aggravato di acque pubbliche (delitto importante che si applica ovunque).

Dunque, riepilogando: oggi su tutto il territorio nazionale, aree protette o no, chi danneggia l'habitat di acque pubbliche viene perseguito con il grave reato di cui all'art. 635/II° comma Codice Penale. Domani: chi danneggia l'habitat di acque pubbliche in un sito protetto viene perseguito con il minore reato di cui al futuro art. 733/bis Codice Penale (reato contravvenzione). Quindi una deregulation notevole, peraltro dentro un'area protetta. E fuori dell'area protetta? Ipotesi A: si continua ad applicare il "vecchio" all'art. 635/II° comma Codice Penale (dato che il nuovo art. 733/bis non trova lì applicazione); in tale ipotesi lo stesso corso d'acqua "danneggiato" nel percorso fuori area protetta vede il responsabile andare incontro ad un reato-delitto (pena minima sei mesi di reclusione) e dentro l'area protetta ad un reato-contravvenzione (pena minima cinque giorni di arresto)... Singolare, no? Oppure ipotesi B: si dirà che a questo punto il reato di cui all'art. 635/II° comma Codice Penale ("reato satellite" non ufficiale creato in modo virtuale dalla giurisprudenza nel campo ambientale) non si può più applicare perché sovrarmodulato dal nuovo art 733/bis che è specifico. In tal caso bell'affare: viene eliminato alla radice il reato più importante utilizzato fino ad oggi per contrastare i grandi danni ambientali sulle acque pubbliche, sostituito in cambio da una contravvenzioncina che si applica solo nei siti protetti; per le acque pubbliche fuori dei siti protetti questo nuovo reato di "danneggiamento di habitat" non si applica.

Infine: cosa vuol dire "*fuori dai casi consentiti*"? Poiché l'azione soggetta a sanzione è quella di chi "*distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione*" e dato che stiamo parlando di zone di particolare pregio ambientale, quando può esistere un "**caso consentito**" per autorizzare un soggetto a distruggere un habitat all'interno di un sito protetto o comunque a deteriorarlo compromettendone lo stato di conservazione? **Può esistere un caso del genere?** E chi potrebbe autorizzare tale distruzione o deterioramento? Quale ente pubblico e con quale tipologia di comportamento? **E sulla base di quale norma e regola?** Sarà interessante scoprirlo... (...).